

SENATO DELLA REPUBBLICA

6^a COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

VENERDÌ 31 GENNAIO 1958

(122^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Proroga della legge 26 ottobre 1952, numero 1784, sulle norme per salvare i ragazzi di Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra » (2245) (D'iniziativa del senatore Menghi) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1716, 1717
BARBARO, relatore	1716, 1717
GIUA	1717

« Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste » (2349) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	1717, 1718
GIUA, relatore	1718

« Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (2369) (Discussione e rimessione all'Assemblea): « Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano » (2367); « Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » (2368) e: « Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti

di istruzione superiore » (2370) (Rimessione all'Assemblea):

PRESIDENTE, relatore	Pag. 1710, 1711, 1712, 1714, 1715, 1716
CORBELLINI	1714
DONINI	1711, 1712, 1716
GIUA	1713, 1714
MORO, Ministro della pubblica istruzione	1711, 1715
ROFFI	1714
RUSO Salvatore	1713, 1714

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Ciasca, Corsini, Di Rocco, Donini, Giua, Giustarini, Lamberti, Negroni, Page, Ponti, Roffi, Russo Luigi, Russo Salvatore e Tirabassi.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, è presente il senatore Corbellini.

Interviene il Ministro per la pubblica istruzione Moro.

DI ROCCO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e rimessione all'Assemblea del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari » (2369); e rimessione all'Assemblea dei disegni di legge: « Ordinamento delle carriere del personale scientifico degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano » (2367); « Norme sullo stato giuridico ed economico degli assistenti universitari » (2368) e: « Disposizioni relative al personale non insegnante delle Università e degli Istituti di istruzione superiore » (2370).

PRESIDENTE, *relatore*, L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Su questo disegno di legge farò io stesso una relazione che limiterò alle cose essenziali.

Il Ministro Moro ha mantenuto il suo impegno di presentare i quattro disegni di legge relativi ai professori universitari, agli incaricati e assistenti, al personale universitario non insegnante, e agli assistenti degli osservatori astronomici.

Prendiamo atto con soddisfazione della presentazione di questi provvedimenti che erano attesi, e rivolgiamo una parola di ringraziamento al Ministro, che ha stretto i tempi. Lo ringraziamo anche perchè, come per il disegno di legge relativo ai maestri elementari, ha pensato di offrirlo in primo esame al Senato, alla nostra Commissione.

Quale è l'oggetto del disegno di legge numero 2369? Lo stato giuridico ed economico dei professori universitari, come si rileva dal titolo. Il primo capitolo, infatti, è volto allo stato giuridico. Il secondo, alla parte economica. Quali sono i vantaggi che offre? Anzitutto, un acceleramento di carriera.

Per poter intendere questo punto, premetto quale era la situazione prima del 1948: 3 anni nel grado 7°, 8 anni nel 6°, 7 anni nel 5°; dopo 18 anni si entrava nel grado 4°, che costituiva la fine della carriera. Col 1948 si sono avute le prime grosse modificazioni. È rimasto immutato il primo periodo di 3 anni, come rimane immutato anche ora perchè 3 anni sono appena sufficienti perchè i professori straordinari possano preparare le pubblicazioni che rappresentano i titoli più idonei per affrontare il giudizio della Commissione per l'ordinariato. Tanto è vero che capita frequentemente, nonostante si tratti di anni solari e non accademici, che i tre anni non siano sufficienti, e spesso l'Amministrazione, con qualche espediente, rimanda di qualche mese, per dar luogo agli interessati di mettere a tutto punto la loro preparazione. I vantaggi dell'acceleramento si hanno appena si passa ordinari: nel 1948 la permanenza nel grado 6° si è ridotta da 8 a 5 anni, per il grado 5° da 7 a 4 anni. Inoltre, è stato istituito il 3° grado, però a ruoli chiusi,

cioè 80 posti soltanto, più quelli per gli ebrei e i perseguitati politici, che siano rimasti nel 4° grado per 4 anni almeno. Comunque, carriera chiusa. Una volta occorreva aspettare molto a lungo, prima di entrare nel 3° grado; ora tutti, invece, possono giungere al 3° grado dopo soltanto 16 anni. La carriera, quindi, si è notevolmente abbreviata. Questo è uno dei vantaggi sensibili, cioè è stata aperta a tutti la possibilità del 3° grado, e soltanto dopo 16 anni di servizio.

Secondo punto: riconoscimento del servizio pre-ruolo. Come si è fatto per le scuole elementari e secondarie, anche per le Università si riconosce il servizio prestato dai professori prima di divenire ordinari, naturalmente in varie misure: il servizio prestato in gradi non inferiori al 6°, secondo l'articolo 17, comma primo, viene riconosciuto in misura maggiore e, in certi casi, per intero; il servizio prestato — sempre, beninteso, nelle scuole di Stato — in gradi non inferiori al 6°, viene riconosciuto soltanto per la metà e in ogni caso non oltre i quattro anni.

Non occorre che io dica come ciò valorizzi il servizio degli assistenti e degli incaricati, giacchè è noto che prima di vincere il concorso c'è una trafila che qualche volta è veramente lunga, specialmente in alcune categorie. Riconoscere il servizio prestato anteriormente è un vantaggio e una forma di incoraggiamento.

Terzo vantaggio: indennità di ricerca scientifica. Prima c'era il lavoro straordinario, su una certa base che discuteremo in seguito. Adesso c'è l'indennità di ricerca scientifica che, sostituendo l'indennità di lavoro straordinario, ammonterebbe a 28.000 lire lorde mensili per i professori straordinari, a lire 33.000 per i professori ordinari, e a lire 14.500 per gli incaricati.

Per l'esercizio finanziario 1956-57 l'indennità di ricerca scientifica è corrisposta per i mesi di servizio effettivamente prestato e per non più di dieci mesi: 9.000 lire lorde mensili per i professori straordinari, 11.000 lire per i professori ordinari, e 5.500 per gli incaricati esterni.

Chi siano gli incaricati esterni è chiarito in uno degli articoli che esamineremo al momento opportuno: sono quelli che non hanno altri

6ª COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)

122 SEDUTA (31 gennaio 1958)

stipendi a carico dell'Università o dello Stato e di altri enti pubblici.

L'indennità è corrisposta, com'è detto nell'articolo 19, soltanto per dieci mesi dell'anno, in armonia con quanto è disposto per le scuole dell'ordine elementare e medio.

Quarto punto: indennità di carica per i Rettori, che viene fissata nella misura annua di lire 100.000 lorde. Questa indennità rappresenta un miglioramento rispetto a quello che essi percepivano per l'addietro, cioè lire 33.000 più il raddoppio della misura supplementare di carica.

MORO, *Ministro per la pubblica istruzione*. Con questa legge arrivano a 400 000 lire.

PRESIDENTE, *relatore*. L'articolo 23 stabilisce l'istituzione di cinquanta posti di professore di ruolo: dieci posti all'anno a decorrere dall'anno accademico 1958-59, da destinare alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali; cattedre che devono essere destinate in relazione alle esigenze dei gruppi di discipline matematiche, fisiche, chimiche, biologiche e geologiche. Con questa enumerazione si viene a precisare meglio la prima enunciazione. La istituzione di questi cinquanta posti di ruolo non esclude che vi siano cattedre di altra natura, di altro indirizzo, anche di Facoltà di scienze morali, al di fuori dei suddetti cinquanta posti.

Un altro punto importante è quello che riguarda la decorrenza, che data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Questo, in breve, il contenuto del disegno di legge.

Non occorre che io spenda molte parole per dire come ciò rappresenti un notevole passo avanti nei vari campi.

Si capisce che osservazioni, richieste, *desiderata*, sono stati avanzati sulla stampa e nei congressi anche recentemente. Noi potremo discuterli anche subito e proporli all'attenzione del nostro Ministro, ma in modo particolare del Tesoro, perchè il problema è di natura finanziaria. Ad ogni modo, anche tenendo conto della necessaria stringatezza di bilancio, non si può non prendere atto che ci sono grandi miglioramenti, e non si può non accogliere

con piacere questa che è una prima presa di posizione, specialmente per quello che si riferisce a un settore di cui molto si parla, la ricerca scientifica.

Aver mutato l'indennità di lavoro straordinario in indennità di ricerca scientifica, accunando anche nel titolo i professori universitari, gli assistenti, gli incaricati, è segno di una sensibilità politica che a noi non dispiace. Anche se la misura dei miglioramenti economici preventivati non è adeguata del tutto a quella che una parte delle categorie interessate richiede, è sempre un notevole sforzo e una simpatica presa di contatto con le necessità di coloro che si dedicano alle ricerche scientifiche.

Concludo questa relazione formulando l'augurio che il disegno di legge venga approvato dalla nostra Commissione.

Concludo questa relazione formulando l'augurio che il disegno di legge venga approvato dalla nostra Commissione.

La Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

La Commissione finanze e tesoro ha espressosi a quanto è stato deliberato in precedenza per i professori delle scuole medie, non ha nulla da osservare dal lato finanziario.

Naturalmente il provvedimento deve rimanere nei limiti della proposta governativa, dato che il Ministro del tesoro, accordandovi il suo consenso, ha assunto la responsabilità di trovare i fondi per la copertura finanziaria. Ogni ulteriore concessione dovrebbe essere ostacolata ai sensi dell'articolo 81 ».

DONINI. Sebbene il Presidente abbia parlato principalmente del disegno di legge che porta il n. 2369, io credo che la discussione verterà, d'ora in poi, su tutti e quattro i disegni di legge che nel loro complesso riguardano la Università. I quattro disegni di legge, infatti, vanno visti nel loro insieme, anche se la discussione naturalmente dovrà essere di volta in volta articolata.

Detto questo, non posso non esprimere una certa sorpresa per il modo con cui il nostro Presidente ha commentato, come relatore, il disegno di legge in esame, rilevandone soltanto alcuni aspetti di carattere economico, senza dirci nulla del posto che tali provvedimenti

dovrebbero avere nell'odierna struttura della scuola superiore, dei problemi della ricerca scientifica e delle norme che concernono lo stato giuridico dei professori universitari.

Mentre infatti per la legge dei professori medi si trattava di discutere soltanto alcuni miglioramenti economici di carriera, presentati come misure contingenti e d'urgenza, che presupponevano ancora una nuova legge sullo stato giuridico, dalla quale in fondo erano stati stralciati, qui invece siamo di fronte a un tentativo più complesso, che investe l'insieme della vita universitaria e tende a disciplinare per lunghi anni, non soltanto la carriera, ma anche la posizione giuridica dei docenti universitari, dagli ordinari agli assistenti, al personale tecnico e così via.

Credo che noi non possiamo limitarci oggi a prendere in considerazione soltanto i miglioramenti economici proposti, per eventualmente apportarvi — sempre che la 5ª Commissione lo consenta — qualche piccolo emendamento, che tenga conto dei desideri della categoria.

Il primo desiderio della categoria, e del mondo universitario in genere, è quello di vedere affrontato in modo organico, nel suo complesso, l'insieme dei problemi che riguardano l'Università. Il disegno di legge in discussione non li affronta neanche minimamente.

Si tratta, ancora una volta, di provvedimenti presi in modo occasionale e non organico, che migliorano alcuni aspetti non essenziali del trattamento economico dei docenti, ma lasciano in disparte tutto il grosso problema che si agita da mesi nel mondo universitario. Come non ricordare l'imponente presa di posizione da parte degli studiosi, dei rettori e dello stesso mondo studentesco, il quale, quando si agita, ha sempre presente nel suo complesso la sorte e l'avvenire dell'Università?

Ho sotto gli occhi un manifesto diramato in questi giorni al Paese dal Corpo accademico dell'Università di Bologna, nel quale si dichiara che, se non verrà affrontato in modo coerente il grosso problema della ricerca scientifica e della struttura delle nostre Università, potrà essere messa in dubbio la possibilità di continuare a insegnare senza venir meno ai doveri più elementari dell'uomo di cultura.

PRESIDENTE, *relatore*. Mi permetta una interruzione. Mi sono limitato ad un esame

sommario. I singoli problemi li discuteremo successivamente.

DONINI. Noi non possiamo limitare la nostra discussione. I disegni di legge vanno profondamente studiati e completati, e non possono essere accettati come una soluzione sommaria.

L'onorevole Presidente della Commissione ha parlato di un innegabile miglioramento della carriera sul terreno economico e giuridico. Però ho visto che per i professori viene mantenuto il regio decreto del 1933, che è quello che il fascismo promulgò quando impose ai docenti universitari il tristo giuramento di fedeltà al regime. È questo soltanto un piccolo episodio, ma se ne potrebbero indicare molti altri, ad illustrazione dello spirito che anima questa legge.

Per quanto riguarda gli assistenti universitari, poi, il disegno di legge relativo presenta innumerevoli manchevolezze, e anche qui non possiamo accettare l'impostazione puramente economicistica della legge.

Penso che sia arrivato il momento di affrontare il problema nel suo insieme, non per risolvere in questa sede tutte le gravi questioni che riguardano l'Università e la ricerca scientifica, ma almeno per porre di fronte alle responsabilità del Governo e all'attenzione del Paese i problemi più urgenti dell'istruzione superiore.

Gli assistenti, in questo disegno di legge, sono ancora trattati come dei semplici studiosi in via di specializzazione, e non come un settore organico del mondo universitario. Non c'è nulla qui che cambi l'attuale stato giuridico e morale degli assistenti universitari, i quali vivono sotto la minaccia continua che il professore li cacci dal lavoro, senza avere la possibilità di appellarsi con successo ad una qualsiasi autorità.

PRESIDENTE, *relatore*. C'è il Consiglio di Stato!

DONINI. Sappiamo tutti cosa vuol dire appellarsi al Consiglio di Stato!

È necessario trovare una soluzione anche a questo problema; non si tratta soltanto di una questione economica, ma soprattutto morale!

Data l'importanza, dunque, di questi quattro disegni di legge, non è possibile decidere affrettatamente, accogliendo l'invito del relatore. Anche se presentassimo alcuni emendamenti, molto difficilmente potremmo vederli accettati in questa sede, perchè ogni volta dovremmo chiedere il parere della Commissione finanze e tesoro, che ha già precluso ogni nuovo stanziamento.

Desidero pertanto proporre un rinvio della discussione alla prossima settimana, per avere la possibilità di approfondire il problema, di esaminarlo nei suoi vari aspetti e di consultare i nostri colleghi e amici di partito, che abbiamo convocato a Roma perchè ci dicano la loro opinione in merito e ci esponano i loro desiderata.

Ritengo che sia questa finalmente una buona occasione per discutere se non l'insieme di tutti i problemi accademici, almeno quanto concerne l'avvenire della ricerca scientifica e la dignità dei professori e degli assistenti universitari.

GIUA. Non sono contrario ad un breve rinvio della discussione del presente disegno di legge. Desidero osservare, però, che il Ministro, proponendo questo disegno di legge non ha avuto certo l'intenzione di riformare in maniera sostanziale tutto l'istituto universitario.

Questo disegno di legge è stato formulato in seguito alle richieste degli interessati affinché fossero sistemate, almeno parzialmente, alcune manchevolezze che si sono riscontrate nell'istituto stesso.

Dal punto di vista generale è evidente che non possiamo essere soddisfatti di questa soluzione, tuttavia dobbiamo constatare che sotto il profilo dello stato giuridico i professori universitari non hanno niente da temere dal richiamo a certe disposizioni del 1933.

Non bisogna, d'altra parte, considerare con leggerezza il fattore economico, e non si può rinviare la sistemazione dei professori universitari a quando potrà essere risolto tutto il problema generale, nè possiamo pensare che la grossa questione della ricerca scientifica, che abbiamo trattato anche nell'altra legislatura, possa essere risolta dalle disposizioni di questo disegno di legge. È significativo tuttavia che le cinquanta nuove cattedre che sono previste, sia-

no riservate alle Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

A questo proposito osservo che sarebbe inutile creare delle cattedre che non si avrebbe poi il modo di coprire; occorre procedere gradualmente: istituire cioè nuove cattedre man mano che si verrà formando nuovo personale specializzato.

Per quanto riguarda la questione degli assistenti, è evidente che se l'assistente viene in contrasto con il professore, non per ragioni personali ma di metodo nella ricerca scientifica, può essere sostituito.

Se questo disegno di legge non viene approvato tempestivamente, la categoria dei professori universitari, specialmente di coloro che si trovano nel ruolo ordinario da pochi anni, viene a perdere dei benefici abbastanza sensibili dal punto di vista della carriera.

Se noi poniamo oggi la questione generale universitaria ritardiamo l'approvazione di questo disegno di legge; è necessario quindi esaminarlo subito e proporre gli emendamenti che si ritengono opportuni.

Quando si passerà all'esame e alla discussione dei singoli articoli presenterò alcuni emendamenti agli articoli 9, 17 e 18.

Concludendo, desidero far rilevare che queste mie brevi osservazioni non riguardano il problema generale universitario, perchè l'attuale disegno di legge non ha l'intenzione di risolverlo; il provvedimento viene solo incontro, in questo particolare momento, alle necessità economiche tanto dei professori universitari quanto degli assistenti e di tutto il personale universitario.

Approvo, dunque, l'indirizzo seguito nell'affrontare questo problema e mi riservo di prospettare in seguito alcune osservazioni particolari.

RUSSO SALVATORE. Mi permetta il senatore Giua di lamentarmi per il fatto che qualunque disegno di legge viene presentato in questo periodo di tempo deve essere discusso e approvato con celerità, senza che ci sia dato il tempo necessario per una giusta riflessione, in vista della possibilità dello scioglimento del Senato.

GIUA. Ma qui non si tratta di un disegno di carattere politico!

RUSSO SALVATORE. Tutto ha un rilievo politico.

GIUA. Se vogliamo discutere e impostare il problema dal punto di vista generale è evidente che ci troveremo di fronte ad una situazione diversa.

RUSSO SALVATORE. Desidero insistere sul fatto che non possiamo decidere senza riflessione, ma abbiamo bisogno di calma perché anche questo problema che riguarda la scuola è un problema politico!

CORBELLINI. Per quanto non sia membro effettivo della Commissione, ho desiderato di partecipare alla discussione di questo disegno di legge che è molto atteso dalla categoria dei professori universitari, soprattutto per la importanza dei provvedimenti di carattere giuridico relativi agli studi superiori, oltre che per quelli, pure notevoli, che hanno lo scopo di raggiungere una precisa definizione economica del trattamento dei professori, in relazione a quanto è stato già provveduto per altre categorie di impiegati o di funzionari della pubblica amministrazione e della Magistratura.

Convengo pienamente su quanto ha detto il collega Giua; vorrei anzi far notare al collega Donini che il disegno di legge che esaminiamo non è soltanto un provvedimento di carattere finanziario; perchè nel tempo stesso esso costituisce una modificazione, non completa e non definitiva se vogliamo, ma importante, dell'ordinamento organico di tutto il complesso dei professori, di ruolo e non di ruolo, incaricati o titolari delle cattedre delle nostre Università.

Esso rappresenta quindi, un primo passo notevole verso una successiva ed auspicabile definizione del trattamento economico ed organizzativo dei docenti universitari. Se dovessimo addivenire alla proposta di rinvio del disegno di legge fatta dal senatore Donini dando in tal modo un particolare carattere politico alla nostra discussione, faremmo una cosa certamente interessante e tale da mettere nel dovuto rilievo il problema generale dello svilup-

po dei nostri concetti informativi sugli studi universitari; ma non miglioreremmo le condizioni attuali rimandando a tempo indeterminato la soluzione del problema; perchè, ricordiamo, il disegno di legge deve venire approvato anche dalla Camera dei deputati. Per questo il tempo disponibile è ormai diventato molto breve.

Sono d'accordo dunque con il collega Giua per quanto riguarda l'approvazione in sede deliberante del disegno di legge, eventualmente con emendamenti che possano perfezionarlo e che l'onorevole Ministro sicuramente consentirà a prendere in considerazione. Saranno degli emendamenti non troppo onerosi in modo che non ci sarà bisogno del parere della Commissione finanze e tesoro per poterli direttamente accettare. In definitiva potremo ottenere il risultato pratico di rendere operante la legge che è attesa da tutte le categorie dei nostri colleghi professori universitari.

Si è detto che la Commissione ha avuto a sua disposizione troppo poco tempo per esaminare con la dovuta attenzione questo disegno di legge. Sono passati ormai oltre venti giorni da quando il provvedimento ci è stato comunicato. Diciamo dunque a noi stessi che non ci siamo preoccupati della sua urgenza! Ricuperiamo perciò il tempo passato e mettiamoci a lavorare subito con buona volontà!

ROFFI. È evidente che una discussione approfondita richiede tempo e meditazione; il senatore Corbellini ha notato che sono trascorsi già più di quindici giorni dalla assegnazione di questo progetto di legge, ma in questo periodo ci siamo dovuti occupare di altri problemi di non minore importanza e serietà.

PRESIDENTE, *relatore*. I disegni di legge sono stati presentati il 27 dicembre, oltre un mese fa!

ROFFI. Non è su questo, comunque, che vorrei soffermarmi, ma lamentare piuttosto che ogni qual volta chiediamo il rinvio in Aula di un disegno di legge, perchè non si riesce a giungere ad un accordo in Commissione, si ravvisa in ciò un pericolo per la buona soluzione del problema proposto al nostro esame.

I problemi sollevati dal senatore Donini hanno una grande importanza e vanno attentamente discussi; non posso, ad esempio, accettare la tesi del senatore Giua circa il numero delle cattedre, che secondo la sua opinione dovrebbero essere commisurate all'esiguo numero di coloro che possono ricoprirle. L'aumento del numero delle cattedre invoglierebbe invece un maggior numero di studenti a dedicarsi agli studi, permetterebbe loro una migliore sistemazione economica e aprirebbe prospettive nuove.

In conclusione, dunque, io ritengo che il rinvio in Aula di questo disegno di legge sia quanto mai opportuno: consentirà, fra l'altro, di superare più facilmente le eventuali difficoltà della 5ª Commissione a emendamenti estensivi del disegno di legge.

PRESIDENTE, relatore. Il problema che stiamo trattando è quello economico. Quando giungeremo all'esame del problema della ricerca scientifica che io ho appena accennato al terzo punto della mia relazione, ne discuteremo.

Ho voluto fare una delibazione di carattere generale su quella che è la sostanza del disegno di legge, riservandomi di discutere più ampiamente quando passeremo all'esame dei singoli articoli.

Non ho ritenuto or ora di trattare il problema degli assistenti universitari, perchè di esso tratteremo quanto prima discutendo lo apposito disegno di legge che seguirà immediatamente a quello che stiamo discutendo.

Credo sia più opportuno discutere in Commissione, perchè in questa sede è possibile intenderci meglio. Nel caso non si dovesse giungere ad un accordo, potremo sempre rimandare la discussione in Aula.

Noi abbiamo fatto quanto era nelle nostre possibilità. D'altra parte credo che rimettere ora il disegno di legge in Aula non rappresenti la soluzione più semplice e più rapida; suggerirei di pensarci ancora un po'. Ho notato, infatti, una certa diversità nel modo di pensare fra il senatore Roffi e il senatore Donini, appartenenti allo stesso schieramento politico e allo stesso orientamento di pensiero: il senatore Donini chiede — se ho ben compreso — un rinvio sino a mercoledì prossimo; il sena-

tore Roffi sostiene la necessità della rimessione immediata in Aula. Comunque, voglio augurarmi che per quello spirito che ha sempre animato i nostri lavori, i senatori Donini e Roffi recedano dalla loro richiesta. Siamo qui per discutere: discutiamo; penso che una soluzione si potrà raggiungere; non rimandiamo a chissà quale domani, davanti all'Assemblea, quello che ancora possiamo fare oggi in Commissione.

MORO, Ministro della pubblica istruzione. Non ho molto da aggiungere, poichè il Presidente Ciasca ha interpretato il mio pensiero. Mi sarei stupito se il senatore Donini non avesse fatto le osservazioni che ha fatto, dopo il rumore suscitato intorno al problema universitario, anche al di là di una discussione serena e costruttiva.

Era logico e naturale, quindi, che si arrivasse ad una simile conclusione. Dichiaro che il Governo non ha inteso con il presente disegno di legge risolvere i problemi dell'adeguamento alle nuove esigenze della ricerca scientifica. Il Governo è d'avviso che in questo periodo, più di quanto è stato progettato non si possa fare; ritiene peraltro che attraverso note di variazione di bilancio ed altre iniziative si potrà compiere qualche altro passo sulla via della soluzione dei problemi delle Università.

Con i provvedimenti attuali si è cercato di rispondere solo alle esigenze immediate della vita universitaria.

Se per ora non è possibile fare di più, si apprezzi almeno quanto è stato fatto sino ad ora.

Questi disegni di legge non sono certo perfetti, non saranno forse sufficientemente meditati, ma hanno almeno il merito di affrontare alcuni problemi della vita universitaria.

Non intendo rivendicare al Governo particolari benemerienze, ma voglio far presente che nel corso di quest'anno è stato disposto il pagamento di tutti gli arretrati relativi agli incarichi universitari che hanno comportato una spesa di circa due miliardi e mezzo. Nel corso di questi mesi tali somme sono state integralmente corrisposte. Con i disegni di legge oggi all'esame si è voluto concepire un ulteriore notevole passo: si è provveduto al riordinamento delle carriere: si sono introdotti migliora-

menti veramente sensibili per quanto attiene alla posizione di carriere dei professori e degli assistenti.

Il fatto che le organizzazioni di categoria non abbiano protestato, dimostra che il disegno di legge, sia pure non pienamente aderente alle richieste delle organizzazioni, è stato accettato con favore: il che rappresenta un buon punto di partenza.

Per tali ragioni ritengo che la posizione di opposizione assunta dai senatori Donini e Roffi sia assolutamente ingiustificata: non so se le categorie interessate saranno grate ai senatori Donini e Roffi dell'eventuale rinvio in Aula di questi disegni di legge o comunque del ritardo nella approvazione di essi. È imminente la chiusura del ciclo di attività del Parlamento; di fronte a questa prospettiva chiedere la discussione in Aula o ritardare la discussione in Commissione significa recare danno alle Università.

Vorrei comunque che si agisca da ogni parte con chiarezza e coerenza. Si deve andare in Aula? Lo si dica subito. Ve ne assumete la responsabilità? Andiamo pure in Aula e ne vedrete le conseguenze. Vogliamo invece rimanere serenamente a discutere in Commissione? Sono a vostra completa disposizione.

Ritengo che l'atteggiamento assunto dai senatori Donini e Roffi non sia in alcun modo costruttivo. Per l'Università i provvedimenti che dobbiamo esaminare rappresentano ossigeno, vita; se si vuole negarglielo, è giunto il momento che ciascuno si assuma le proprie responsabilità.

DONINI. Mi pare chiaro dall'andamento della discussione che la mia proposta di rinvio non è accolta dalla maggioranza; non ci resta perciò che richiedere la rimessione in Aula di tutti e quattro i provvedimenti.

Chiedo, dunque, formalmente insieme ai senatori Roffi, Russo Salvatore, Giustarini e Corsini che i disegni di legge nn. 2367, 2368, 2369 e 2370 siano rimessi all'esame e alla deliberazione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Poichè, a norma dell'articolo 26 del Regolamento, un quinto dei componenti della Commissione ha chiesto che i disegni di legge nn. 2367, 2368, 2369 e 2370 siano

discussi e votati dal Senato, l'esame di questi provvedimenti proseguirà in sede referente.

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra » (2245).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Menghi: « Proroga della legge 26 ottobre 1952, n. 1784, sulle norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione di ordigni di guerra ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La legge 26 ottobre 1952, n. 1784, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* il 4 dicembre 1952, che prescrive norme per salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra, è prorogata per altri cinque anni, a partire dal 5 dicembre 1957.

BARBARO, *relatore*. Il disegno di legge in esame è talmente importante e anche urgente, che la sua approvazione si rende quanto mai necessaria.

L'unico punto, sul quale non mi trovo d'accordo, è la rinnovata fissazione del termine di cinque anni per la durata della legge medesima. Qualora si consideri anche lo sviluppo sempre maggiore della meccanizzazione nel mondo moderno e i pericoli di incidenti, che ne possono derivare per la vita umana, in specie per i giovani privi di esperienze, non si può non riconoscere l'opportunità, che una legge del genere abbia carattere permanente e non solamente temporaneo. Non faccio, comunque proposta formale di emendamento.

Mi pare, poi, in questa sede, doveroso ricordare l'opera nobilissima, oltrechè di solidarietà umana, di carità cristiana svolta dall'indimenticabile e non mai abbastanza compianto don Gnocchi, anche mediante la sua ammirabile e feconda iniziativa e la grande Associazione, da lui creata per la protezione

dei giovanissimi. Il suo fu un vero, autentico, grande apostolato! A questa benefica e veramente provvidenziale Opera hanno dato e dovranno dare aiuto un po' tutti. « L'Associazione nazionale per la difesa della gioventù — come ho potuto rilevare — fondata nel 1952 per iniziativa dell'Apostolo dei mutilatini don Carlo Gnocchi, del comune di Roma, della "Pro Juventute", dell'Ente nazionale prevenzioni infortuni, dell'Opera nazionale invalidi di guerra e dell'Ente nazionale protezione morale del fanciullo, ha svolto da allora un'opera di prevenzione degli infortuni della gioventù, riguardante soprattutto la deflagrazione di ordigni bellici e ha esteso successivamente tale opera a tutti i pericoli, cui sono sottoposti i giovani dalla nascita all'età lavorativa, e cioè fino al periodo in cui interviene la legge sugli infortuni. All'opera dell'Associazione, diedero la loro adesione immediata e il loro appoggio morale, i Ministeri dell'interno, della pubblica istruzione, della difesa, l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, la Croce rossa italiana ed altri Enti affini. L'opera svolta in questi anni dall'Associazione per la formazione di una coscienza antinfortunistica nei giovani si è svolta con una intensa attività educativa nelle scuole, nelle colonie climatiche, attraverso ogni forma di propaganda e attraverso la stampa, il cinema, le conferenze ed ogni altro mezzo atto a favorire l'opera di prevenzione da tutti i pericoli, cui sono sottoposti i giovani. L'Associazione inoltre ha assegnato premi in denaro e diplomi a quei giovani, che hanno applicato gli insegnamenti di sicurezza ricevuti evitando infortuni a sé e agli altri, e diplomi di benemerita a Provveditori agli studi, direttori didattici ed insegnanti, che si sono distinti per la proficua attività svolta in difesa dell'integrità fisica dei giovani dai pericoli degli infortuni e degli ordigni esplosivi.

« L'Associazione, che fin dalla Costituzione ha avuto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, ha svolto tale azione con mezzi raccolti direttamente, con sussidi accompagnati da alte parole di incitamento e di elogio, da parte del Sommo Pontefice e dell'onorevole Gronchi, e non ha mai ricevuto contributi dagli organi statali. Pertanto si riterrebbe opportuno, che venisse stanziato un fondo nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, onde

destinarlo a questa opera di tutela dell'integrità fisica dei giovani, che non sono in età lavorativa; opera che deve essere intensificata per il fatto che i pericoli sono giornalmente in aumento a causa dello sviluppo della meccanizzazione e del traffico, e ancora a causa degli ordigni residuati di guerra, che anche in questi ultimi giorni hanno fatto vittime innocenti ».

Riterrei perciò, aderendo a quanto richiede la nota riportata, che sarebbe provvedimento saggio, necessario e particolarmente gradito l'assegnazione di una adeguata sovvenzione da parte dell'onorevole Ministero della pubblica istruzione a favore di tale grande e benemerita Associazione, non foss'altro, per l'opera nobile, sana ed efficace di prevenzione, che è stata svolta soprattutto nelle scuole.

Ringrazio vivamente l'onorevole ministro Moro per i segni evidenti di assenso e prego gli onorevoli colleghi di approvare senz'altro il disegno di legge in oggetto.

GIUA. Avrei un'osservazione da fare: approvare l'articolo unico nella sua dizione originale mi sembra un non senso: si parla di salvare i ragazzi d'Italia dalla deflagrazione degli ordigni di guerra; e gli adulti? Proporrei quindi una modifica nel titolo del disegno di legge in esame. Si potrebbe dire: « Norme per salvare gli italiani dalla deflagrazione degli ordigni di guerra ».

BARBARO, *relatore*. Dopo di aver letto gli articoli della legge del 26 ottobre 1952, osservo e affermo, che, trattandosi di una proroga da approvarsi *sic et simpliciter*, è opportuno, al fine di evitare equivoci, non modificare alcunchè e di conseguenza neppure il titolo, che accompagna la legge.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« **Provvedimenti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste** » (2349) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedi-

menti per l'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

GIUA, *relatore*. Data l'importanza che rivestono nel momento attuale le ricerche nucleari e in considerazione altresì dell'eseguità della spesa che il disegno di legge in esame comporta, ne propongo senz'altro l'approvazione.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura :

Art. 1.

È riconosciuta personalità giuridica di diritto pubblico all'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste. Detto Osservatorio è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 2.

Scopi dell'Osservatorio sono :

a) eseguire studi e ricerche nel campo delle discipline geofisiche, con particolare riguardo alle loro applicazioni all'industria, alla agricoltura, alle comunicazioni ed ai lavori pubblici ;

b) contribuire alla conoscenza della costituzione del sottosuolo mediante prospezioni geofisiche ;

c) curare pubblicazioni nel campo della geofisica a scopo scientifico, pratico e didattico ;

d) svolgere ogni altra attività utile ai fini dello sviluppo degli studi e delle ricerche geofisiche.

Nell'esercizio delle sue attribuzioni di ricerca scientifica, l'Osservatorio coordina la propria attività con quella dell'Istituto nazionale di geofisica, e con quella generale del Consiglio nazionale delle ricerche.

(È approvato).

Art. 3.

Il patrimonio dell'Osservatorio è costituito :

a) dai beni mobili (strumenti, macchinari e libri, di proprietà dell'Osservatorio stesso) ;

b) dagli apporti che donazioni, cessioni, acquisti e per qualunque altra via siano pervenuti o pervengano all'Osservatorio dal suo esercizio o da Enti o da privati ;

c) dai fondi destinati a tale scopo dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio sui residui attivi del bilancio.

(È approvato).

Art. 4.

All'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste è concesso l'uso perpetuo degli immobili dello Stato, attualmente ad esso destinati, con l'obbligo del pagamento del canone annuo, nella misura fissa di lire 1.000 e delle spese per la manutenzione degli immobili medesimi.

(È approvato).

Art. 5.

L'Osservatorio provvede al proprio funzionamento :

a) con le eventuali rendite del proprio patrimonio ;

b) con il contributo dello Stato di cui allo articolo 11 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione ;

c) con gli eventuali proventi delle proprie attività ;

d) con i fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni e contributi di Enti o di privati.

(È approvato).

Art. 6.

L'Osservatorio è retto da un Consiglio di amministrazione del quale fanno parte :

a) due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione di cui uno scelto tra i pro-

fessori di ruolo di fisica terrestre, geologia, geologia applicata e geodesia nelle Università italiane;

b) un rappresentante del Ministero del tesoro;

c) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale di geofisica.

Partecipa al Consiglio di amministrazione il direttore dell'Osservatorio, con voto consultivo.

Su delibera del Consiglio di amministrazione, da sottoporre alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione, potranno essere chiamati a far parte del Consiglio stesso rappresentanti, in numero non superiore a tre, degli Enti pubblici o privati che diano un notevole apporto finanziario o tecnico all'attività dell'Osservatorio.

Il Consiglio di amministrazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione rimane in carica tre anni; alla scadenza, i suoi componenti possono essere riconfermati.

Al presidente spettano la rappresentanza giuridica dell'Osservatorio, gli affari di ordinaria amministrazione, gli atti conservativi e quelli aventi carattere di urgenza.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

(È approvato).

Art. 7.

Il Consiglio di amministrazione:

a) provvede al governo amministrativo e alla gestione economica e patrimoniale dello Osservatorio;

b) stabilisce le direttive generali per lo sviluppo dell'attività e per il funzionamento dell'Osservatorio;

c) delibera i bilanci preventivi, le eventuali variazioni di essi occorrenti durante il corso della gestione annuale, ed i conti consuntivi;

d) delibera circa l'assunzione, l'avanzamento e la cessazione dal servizio del personale;

e) approva la relazione annuale da trasmettere al Ministro della pubblica istruzione.

Per gli affari di ordinaria amministrazione il Consiglio può delegare alcuni dei suoi poteri ad una Giunta amministrativa nominata nel proprio seno e composta di non più di tre membri, compreso fra essi il presidente del Consiglio di amministrazione che la presiede.

La designazione dei membri sopraindicati e la determinazione degli affari demandati alla competenza della Giunta amministrativa è fatta con deliberazione del Consiglio di amministrazione all'inizio di ogni anno finanziario.

Le deliberazioni comportanti variazioni patrimoniali vengono sottoposte alla approvazione del Ministero della pubblica istruzione.

I provvedimenti di cui alla lettera d) devono essere adottati con l'osservanza delle norme contenute nel Regolamento organico di cui al successivo articolo 10.

(È approvato).

Art. 8.

La revisione della gestione è affidata ad un Collegio di tre revisori effettivi e due supplenti, designati come appresso:

a) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro del tesoro;

b) un revisore effettivo ed uno supplente dal Ministro della pubblica istruzione;

c) un revisore effettivo dal presidente della Corte dei conti.

Il Collegio dei revisori dei conti, che è nominato dal Ministro della pubblica istruzione ed è presieduto dal rappresentante della Corte dei conti, provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettuando verifiche di cassa.

I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente ed assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione; essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

I membri supplenti esercitano le loro funzioni in sostituzione dei revisori effettivi in

conformità delle norme contenute nell'articolo 2401 del Codice civile, in quanto applicabili.

(È approvato).

Art. 9.

L'anno finanziario dell'Osservatorio inizia il 1º luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo ed approva il conto consuntivo.

Copia del bilancio preventivo e del consuntivo verrà inviata al Ministero della pubblica istruzione, giusta le vigenti disposizioni sulla istruzione superiore.

(È approvato).

Art. 10.

Mediante regolamento da proporsi dal Consiglio di amministrazione dell'Osservatorio entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e da approvarsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto col Ministro del tesoro, saranno disciplinati l'organizzazione e il funzionamento dell'Osservatorio e verranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, nonché la consistenza numerica ed il trattamento economico e di quiescenza e le retribuzioni per attività a qualsiasi titolo di tutto il personale, compreso il direttore, necessario per l'esigenze funzionali dello Istituto.

(È approvato).

Art. 11.

A favore dell'Osservatorio geofisico sperimentale di Trieste, è concesso a decorrere dallo esercizio finanziario 1957-58 un contributo annuo di lire 15.000.000 a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 12.

Alla spesa di cui al precedente articolo, si provvederà a carico dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1957-58 concernente il fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 12,20.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.